



## **SPORTELLO FISCALE**

### **AFFILIATE E TESSERATI**

07/06/2021

### **D.L. 25/05/2021 n. 73 – “sostegni bis”**

#### **Le altre misure in favore dello sport e degli enti associativi**

#### **Art. 2 – Sostegno delle attività economiche chiuse**

Viene istituito un fondo denominato “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, destinato a sostenere le attività per le quali, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi.

Con Decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis” verranno definite le modalità attuative e le procedure di richiesta ed erogazione, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi del decreto “Sostegni” e “Sostegni-bis”.

Occorrerà verificare quindi se il settore sportivo verrà incluso o meno: il richiamo alle “attività economiche” fa sorgere infatti notevoli dubbi in relazione agli enti senza scopo di lucro

#### **Art. 4 - Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili**

Il Decreto è intervenuto su tale misura di sostegno, prevedendo la proroga del credito d’imposta per canoni di locazione ed affitto di immobili ad uso non abitativo per i mesi da gennaio a maggio 2021.

In sostanza, viene riproposto il credito d’imposta stabilito originariamente dall’art. 28 del Decreto Rilancio, per i canoni da gennaio a maggio 2021, con le medesime regole salvi i periodi da raffrontare per verificare se vi sia stata la diminuzione del fatturato

Dal punto di vista soggettivo, riguarda:

- **i soggetti esercenti attività d’impresa (SSD)**, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26.5.2021 (anno 2019, per i soggetti “solari”);
- **gli enti non commerciali (ASD ed altre associazioni)**, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito spetta a condizione che si sia verificata una riduzione di fatturato del 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato riferito al periodo 1.4.2020-31.3.2021 con quello riferito al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020. Tale condizione del calo del fatturato non è richiesta per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019.

Il credito va calcolato sulla base delle seguenti percentuali:

- **60% dei canoni di locazione**, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività (medesima percentuale è prevista per gli enti non commerciali che destinano gli immobili esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionale);



- 30% dei canoni di affitto d'azienda;
- L'importo del credito d'imposta è commisurato ai canoni effettivamente versati in riferimento ai mesi da gennaio a maggio 2021.

Come già specificato dall'Agenzia entrate nella circolare n. 14/2020, per gli enti non commerciali (Associazioni) che svolgono attività commerciale non prevalente la soglia dei ricavi o compensi va determinata per i soli ricavi Ires, **restandone quindi esclusi quelli derivanti da attività istituzionali.**

Il medesimo credito d'imposta spetta anche alle associazioni dotate del solo codice fiscale in relazione al canone di locazione, di immobili destinati allo svolgimento delle loro attività istituzionali (e quindi, oltre alle strutture quali impianti sportivi e simili, anche per i locali della sede sociale, magazzini, uffici, ecc.), senza che, in tal caso, sia necessario una verifica delle entrate.

Infine, per tali enti, per i quali l'Iva rappresenta un costo che incrementa il canone di affitto dovuto, il credito d'imposta va determinato sull'importo dell'affitto al lordo dell'Iva, in quanto in tale particolare ipotesi. Il medesimo principio è applicabile ai sodalizi che hanno optato per l'agevolazione 398/1991.

#### **Art. 10 Misure di sostegno al settore sportivo**

- Viene prorogato fino al 31/12/2021 il credito d'imposta del 50% per chi effettua sponsorizzazioni sportive, stabilito dall'art. 81 del D.L. 104/2020.

Come già previsto in precedenza, restano escluso dal beneficio investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuate in favore di soggetti (A.S.D. e S.S.D.) che hanno optato per il regime previsto dalla Legge 16.12.1991 n.398.

Le A.S.D. e S.S.D., se rientranti quali destinatarie di investimenti in campagne pubblicitarie e incluse sponsorizzazioni, devono inoltre certificare lo svolgimento di attività sportiva giovanile.

- Vengono istituiti un fondo per erogare un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle a.s.d. e S.s.d.r.l, nonché una dotazione finanziaria al Dipartimento per lo Sport da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le a.s.d. e S.s.d.r.l. che hanno sospeso l'attività sportiva.

Per queste ultime due disposizioni occorre attendere i relativi decreti attuativi.

#### **art. 16 - Proroga moratoria per le PMI (comprese le S.S.D. a r.l.)**

Previa comunicazione dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore (istituto di credito) entro il 15.6.2021, è riconosciuta la proroga al 31.12.2021 della moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari, limitatamente alla sola quota capitale, ove applicabile.

La misura interessa anche gli enti associativi, nella misura in cui rientrino nelle fattispecie di cui sopra.

#### **Art. 32 Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**

E' riconosciuto, a favore sia degli esercenti attività di lavoro autonomo e di impresa, che degli enti non commerciali, un credito d'imposta *"in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19"*.

Il credito potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.



L'Agenzia delle entrate emanerà un apposito provvedimento con il quale verranno definite le disposizioni attuative e le modalità di richiesta e fruizione del credito.

#### **Art. 42 Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo**

E' stabilito un ulteriore contributo di € 1.600 a favore fra gli altri degli iscritti alla gestione "ex-Enpals", che spetta quindi ai lavoratori nel mondo sportivo titolari di partita IVA.

#### **Art. 44 Indennità per i collaboratori sportivi**

E' erogata una ulteriore indennità per i collaboratori sportivi ex art. 67 T.U.I.R., non titolari di redditi di lavoro dipendente o autonomo, proporzionata ai compensi 2019:

- € 2.400 ai soggetti con compensi superiori a € 10.000
- € 1.600 ai soggetti con compensi fra 4.000 e 10.000 euro
- € 800 ai soggetti con compensi inferiori a € 4.000

Sport e Salute acquisisce direttamente dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari, e che i lavoratori autocertifichino la persistenza dei presupposti e delle condizioni per potere usufruire dei contributi.

E' poi regolamentata, in modo decisamente confuso, la gestione del caso di lavoratori che abbiano presentato domanda dei precedenti contributi sia a Sport e Salute S.p.A. sia all'INPS, prevedendo una meccanismo di collegamento automatico fra i due Enti (sul funzionamento del quale mi permetto di sollevare qualche perplessità ...).

Viene confermata l'incompatibilità fra i due contributi, ma il confronto pare debba essere effettuato (la formulazione della norma è decisamente oscura) per ogni singolo contributo; si dovrebbe quindi risolvere il problema per chi aveva diritto al contributo da parte dell'INPS per alcuni mesi, e a quello per i collaboratori sportivi per altri, e invece ha visto quest'ultimo bloccato perché il sistema segnalava l'incompatibilità.

\*\*\*\*\*

Distinti saluti